

DOCUMENTI E MATERIALI INFORMATIVI DIFFUSI SUI SITI DI ATENEI PER PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE, CONTENENTI DATI A CARATTERE PERSONALE

La Legge 150/2000 prevede che la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle attività di informazione e di comunicazione, possa perseguire diverse finalità. Per ciascuna di esse possono sussistere altri riferimenti normativi che disciplinano i contenuti della pubblicità, riportati nella colonna della "Normativa e documentazione di riferimento". Solo se rispetta almeno una delle finalità elencate, la corrispondente base giuridica del GDPR, i tempi di pubblicazione e gli altri elementi riportati nelle relative colonne, contenendo i soli dati personali ritenuti indispensabili al raggiungimento dello scopo, la pubblicazione potrà dirsi conforme alla normativa privacy. Nel caso di dati particolari leggere con attenzione le Linee guida prima di decidere se pubblicarli, ricordando che i dati relativi alla salute non possono essere diffusi.

FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE	NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	TIPO DI PUBBLICAZIONE	BASE GIURIDICA GDPR	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	ANNOTAZIONI
<p>Nell'ambito delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni:</p> <p>a) informare tramite i mezzi di comunicazione di massa quali il proprio sito istituzionale, stampa, audiovisivi, social network e strumenti telematici su eventi di interesse della stessa comunità e/o del pubblico esterno;</p> <p>b) promuovere le attività dell'Ateneo volte, tra le altre, ad attrarre iscrizioni, mediante informazione e promozione di servizi offerti, utilizzando anche strumenti di storytelling (ad esempio attraverso la creazione di un</p>	<p>Legge 7 giugno 2000, n.150;</p> <p>D.Lgs. 196/2003, artt. 100 e 101</p> <p>Statuto dell'Università degli Studi di Perugia (art. 1 "Natura e fini"; art. 2 "Principi di attività e di organizzazione");</p> <p>Il piano di comunicazione dell'Università degli Studi di Perugia 2020-2022.</p>	<p>Comunicazione o diffusione di documenti, materiale informativo (es. immagini, video)</p>	<p>Art. 6, par. 1, lett. a) "consenso dell'interessato" (es. per realizzazione video o foto con immagini di interessati, che non siano personaggi pubblici, vedi nota) e lett.e) "compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", comunque rientrante nelle finalità istituzionali normativamente previste per le università pubbliche.</p>	<p>Solo Dati personali comuni, non particolari</p>	<p>Finché i contenuti del materiale pubblicato siano attuali e aggiornati rispetto allo scopo comunicativo perseguito</p> <p>Vengono poi archiviati o distrutti, secondo le regole archivistiche</p>	<p>Per la validità del consenso cfr, https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/consenso</p> <p>I dati particolari, cd. sensibili o giudiziari, non possono mai essere diffusi, salvo espressa previsione normativa.</p> <p>Anche foto e video devono essere fatti omettendo preferibilmente le riprese dei primi piani o di dettagli personali dei partecipanti agli</p>

<p>set di video istituzionali da utilizzare sia come spot sul portale e sui social che come presentazione ufficiale che abbiano come protagonisti i volti della Comunità Accademica);</p> <p>c) comunicare verso l'interno rivolgendosi alla propria comunità accademica sulla informazione e promozione di servizi offerti alla stessa comunità o partecipazione a gare e concorsi (promozione dell'immagine di ateneo);</p> <p>d) illustrare le attività dell'Ateneo e il loro funzionamento e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;</p> <p>e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;</p>			<p>Le riprese o fotografie in spazi pubblici o durante eventi pubblici, effettuate con le accortezze riportate in nota, possono ricadere nella base di cui all'art. 6 par.1 lett. e) senza necessitare del consenso dell'interessato.</p>			<p>eventi o non consentendone il riconoscimento, a meno che non si tratti di personaggi pubblici, i quali possono essere ripresi nell'ambito di eventi pubblici per il diritto di cronaca, senza richiederne il consenso.</p> <p>L'attivazione di tali attività di riprese video o fotografiche dovrà essere chiaramente identificata con apposita segnaletica informativa.</p> <p>Le foto e i video devono inoltre essere privi di riferimenti dai quali sia possibile evincere stati di salute (p.e. rappresentando persone con ingessature), dipendenze (p.e. stati di ubriachezza) o altri dati particolari, salvo rare eccezioni da valutare caso per caso.</p>
---	--	--	---	--	--	--

<p>f) contribuire alle politiche di cura del benessere organizzativo, grazie alla valorizzazione delle esperienze individuali;</p> <p>g) favorire l'accesso all'offerta didattica ed ai servizi di supporto disponibili nell'Ateneo, promuovendone la conoscenza;</p> <p>h) promuovere lo sviluppo di attività di comunicazione rivolte al pubblico internazionale attraverso l'impiego dei social media e la partecipazione a iniziative di divulgazione scientifica di respiro internazionale;</p> <p>i) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;</p> <p>j) promuovere l'immagine dell'Ateneo all'estero, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi accademici;</p> <p>k) valorizzare relazioni stabili e continuative fra l'Università</p>						<p>E' possibile diffondere dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico senza il consenso dell'interessato.</p>
---	--	--	--	--	--	--

e le Istituzioni politiche e culturali.						
Rendere conoscibili a chiunque le decisioni assunte dagli organi dell'Ateneo, anche al di fuori degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza.	Legge 241/1990; D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 97/2016; Statuto, Regolamento generale di Ateneo (art. 82) e Regolamenti dei rispettivi organi; "Circolare informativa sulle Linee Guida per la pubblicazione online delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e relativi verbali" assunta con prot. N. 0012886 del 30.04.2014; Circolare prot. 24854 del 03.04.2017.	Pubblicazione e dei Verbali degli organi di governo, degli organi di gestione e controllo e degli organi consultivi e di garanzia	Art. 6, par. 1, lettera e) "compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", comunque rientrante nelle finalità istituzionali normativamente previste per le università pubbliche.	Dati personali pertinenti e, se particolari, indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza (Paragrafo C della "Circolare informativa sulle Linee Guida per la pubblicazione online delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e relativi verbali").	5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione in coerenza con i termini di cui al D.Lgs.33/2013	Ai sensi dell'art. 82, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo "I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici e del loro contenuto è assicurata una adeguata comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo ovvero dei Dipartimenti o delle Scuole interdipartimentali, ove costituite. Le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate nell'Albo Pretorio online dell'Ateneo." Poiché i verbali possono contenere dati personali anche indirettamente identificativi , quali ad esempio presenze/assenze, valutazioni in sede di

					<p>discussione che hanno condotto alla decisione assunta, e presentare profili di delicatezza istituzionale, occorre una ancora più attenta ponderazione e contemperamento degli interessi da tutelare, tra quello alla conoscenza delle determinazioni assunte ed il diritto alla protezione dei dati personali, astenendosi dal pubblicare dati che non sono indispensabili per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.</p> <p>I dati particolari, cd. sensibili o giudiziari, non possono mai essere diffusi, salvo espressa previsione normativa.</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Sono escluse dalla pubblicazione le deliberazioni in materia di sanzione disciplinare, di transazione e conciliazione e in materia di illecito deontologico per violazione del codice etico.</p>
<p>Orientamento in ingresso, orientamento in uscita e job placement:</p> <p>a) orientare gli studenti in merito all’offerta formativa;</p> <p>b) favorire la comunicazione tra studenti e mondo del lavoro;</p> <p>c) informare sulle relazioni con il mondo del lavoro e promuovere l’apertura internazionale;</p>	<p>Legge 341/1990 e successive modificazioni (art. 17 comma 95 della Legge 127/97 e art. 11, comma 7/g del DM 509/99) e dell'art. 8 del Regolamento Didattico d'Ateneo.</p> <p>Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509; Decreto MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270; Decreto legislativo, 14/01/2008, n. 21; Decreto ministeriale n. 934 del 03-08-2022; Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Perugia (in particolare art. 40).</p>	<p>Comunicazione o diffusione di documenti, materiale informativo (es. immagini, video)</p>	<p>Art. 6, par. 1, lett. a) consenso dell’interessato (es. per realizzazione video con immagini di interessati) e lett. e) “compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”, comunque rientrante nelle finalità istituzionali normativamente previste per le università pubbliche;</p>	<p>Dati personali Solo Dati Comuni</p>	<p>Finchè i contenuti del materiale pubblicato siano attuali e aggiornati rispetto allo scopo comunicativo perseguito.</p>	<p>Per la validità del consenso cfr, https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/consenso</p> <p>I dati particolari, cd. sensibili o giudiziari, non possono mai essere diffusi, salvo espressa previsione normativa.</p> <p>Anche foto e video devono essere prive di riferimenti dai quali sia possibile evincere stati di salute (p.e. rappresentando persone con ingessature), dipendenze (p.e.</p>

						stati di ubriachezza) o altri dati particolari, salvo rare eccezioni da valutare caso per caso.
Promuovere la cosiddetta "Terza missione", demandata agli Atenei da parte dell'Agenzia Nazionale per la valutazione Universitaria (ANVUR).	Decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, che attribuisce all'ANVUR il compito di valutare «la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico» (in particolare l' articolo 3, comma 1); Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013 n. 47; Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 luglio 2015 n. 17; Decreto Ministeriale del 27 giugno 2015 n. 458; Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della	Progetti di ricerca scientifica e documentazione relativa ai risultati ed ai prodotti della ricerca scientifica	Art. 6, par. 1, lettera c) esecuzione obblighi di legge, lettera e) "compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", comunque rientrante nelle finalità istituzionali normativamente previste per le università pubbliche; lett. a) consenso dell'interessato (es. per realizzazione video con immagini di interessati)	Dati solo aggregati o indicatori statistici (NO dati personali diversi da quelli degli autori, da pubblicare per la tutela dei diritti d'autore o altri scopi previsti dalla normativa)		Nella terza missione confluiscono una serie di attività con finalità educative e divulgative rivolte alla società, quali la promozione della ricerca e la divulgazione dei risultati della ricerca. Questa tipologia di 'Public engagement' è messa in atto attraverso l'organizzazione di momenti di incontro con la sfera accademica, eventi pubblici quali la "Settimana della Scienza e della Ricerca", le giornate di Open Day con la presentazione dell'offerta formativa e quelle dedicate ai Career Day, momenti di incontro tra i giovani

	<p>Ricerca del 12 dicembre 2016 n. 987; Manuale dell'ANVUR per la valutazione della Terza Missione, Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca dell'ANVUR del giugno 2017; Decreto legislativo del 25 novembre 2016 n. 218. Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003;</p>					<p>e le imprese in cui l'Università diviene ponte con il mondo del lavoro e le sue attuali esigenze formative. Per questi eventi l'Ateneo realizza materiale dedicato in formato cartaceo e digitale, per i diversi tipi di fruizione. Spesso molti eventi sono rivolti alle scuole o comunque aperti al territorio.</p>
<p>Strettamente rientranti nelle finalità didattiche/divulgative perseguite dall'Ateneo e previste da Statuto di Ateneo, previa valutazione da parte degli organi preposti dell'Ateneo (es. Senato Accademico o Consiglio di Dipartimento)</p>		<p>Altre pubblicazioni (diverse da quelle di cui al punto precedente) a carattere scientifico</p>	<p>Art. 6, par. 1 lettera e) "compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", comunque rientrante nelle finalità istituzionali normativamente previste per le università pubbliche; da valutare se necessario consenso dell'interessato Art. 6, par. 1 lett. a)</p>			<p>Le pubblicazioni per finalità divulgative/didattiche, per essere pubblicate, devono essere previamente valutate come di rilievo scientifico o di interesse per l'Ateneo.</p>

<p>Publicità dei risultati della ricerca secondo le previsioni normative</p>	<p>Legge 210/1998; Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, predisposte dalla CRUI nell'ottobre 2007; Circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007 che stabilisce che le tesi di dottorato, a far data dall'anno 2008, saranno pubblicate nell'Archivio Aperto di Ateneo; Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia (art 25 e seguenti)</p>	<p>Elenco nominativi dottorandi con indirizzo e-mail e foto (vedi documento Dip. DICA)</p>	<p>Art. 6, par. 1, lettera c) esecuzione obblighi di legge, lettera e) "compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", comunque rientrante nelle finalità istituzionali normativamente previste per le università pubbliche.</p>	<p>Dati personali Solo Dati Comuni</p>	<p>Finchè i contenuti del materiale pubblicato siano attuali e aggiornati rispetto allo scopo comunicativo perseguito</p> <p>Vengono poi archiviati o distrutti, secondo le regole archivistiche</p>	<p>Gli estremi identificativi dei dottorandi sono pubblicati per rendere conoscibili ed identificabili i percettori di borse di dottorato di ricerca.</p> <p>Sarebbe opportuno eliminare la foto dal profilo del dottorando, in quanto si ritiene che questo dato sia eccedente rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di richiesta di consenso alla pubblicazione, andrebbe effettuata una valutazione del rischio, da comunicare all'interessato per autodeterminazione informata alla pubblicazione.</p>
<p>Publicità dei risultati della ricerca secondo le previsioni normative</p>	<p>Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, predisposte dalla CRUI nell'ottobre 2007;</p>	<p>Tesi di dottorato di ricerca</p>	<p>Art. 6, par. 1, lettera c) e lettera e)</p>			<p>I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che contribuisca all'avanzamento</p>

	<p>Circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007 che stabilisce che le tesi di dottorato, a far data dall'anno 2008, saranno pubblicate nell'Archivio Aperto di Ateneo;</p> <p>Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia (art 25 e seguenti)</p>					<p>delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto (estratto dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia – art. 25).</p>
<p>Politiche e strategie, di interesse pubblico, della qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e delle attività istituzionali e gestionali</p>	<p>D.M. 270/04 – D.M. 1154/21</p>	<p>Elenchi docenti/cattedre per corsi di insegnamento</p>	<p>Art. 6, par. 1, lettera e)</p>	<p>Nome, cognome, settore scientifico disciplinare, ruolo (RU, PO, PA)</p>		
<p>Comunicazione contratti conto terzi (qualora da essi consegua una pubblicazione di dati personali dei soggetti che hanno stipulato il contratto)</p>	<p>Art. 66 del DPR 382/80; art. 4, comma 5 della L. 370/1999; attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore R.D. 31.8.1933 n. 1592; Regolamento attività conto terzi Unipg</p>	<p>https://serviziweb.central.e.unipg.it/contoterzi/dip</p>				